



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicato il decreto di attuazione del fondo venture capital per il finanziamento di attività green
Istituito il tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese
Approvato il Decreto Energia e investimenti

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Responsabilità 231 e rigorosa prova della colpa di organizzazione ai fini dell'imputabilità dell'ente
Cumulo della qualifica di datore di lavoro e RSPP
Responsabilità 231 da dichiarazione fraudolenta e sequestro preventivo
Nullità del trust e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Obblighi informativi nell'e-commerce e vincolatività delle azioni del consumatore

Pubblicato il decreto di attuazione del fondo venture capital per il finanziamento di attività green

Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") – Decreto del 3 marzo 2022, recante "Attuazione dell'Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica del Piano nazionale di ripresa e resilienza" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2022, il Decreto MISE del 3 marzo 2022 di attuazione dell'Investimento 5.4 "Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR").

In particolare, le risorse destinate all'attuazione dell'investimento, pari ad euro 250.000.000,00, sono utilizzate per il finanziamento di operazioni di sostegno alle "imprese target" conformi ai requisiti previsti dal Decreto in commento conformi alle previsioni del PNRR.

A tal fine, le predette risorse finanziarie sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo GTF.

Tale fondo è istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A., previa stipula di un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il MISE e la medesima SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale saranno disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell'Investimento.

Le operazioni finanziate dal Fondo GTF sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri settori della transizione ecologica. Inoltre, il 40% delle risorse stanziare sono destinate al finanziamento di operazioni di imprese che investono nel meridione italiano.

[torna su](#)

Istituito il tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità "Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. (Bilancio 2022)" del 5 aprile 2022 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022, il DPCM del 5 aprile 2022 relativo all'istituzione del tavolo di lavoro permanente, costituito presso il Consiglio dei Ministri, sulla certificazione di genere alle imprese.

Il consesso è composto da un numero di quindici componenti, di cui: i) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno con funzioni di Presidente del tavolo; ii) due componenti rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; iii) due componenti rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; iv) due componenti rappresentanti delle consigliere e dei consiglieri di parità; v) tre componenti dei rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori; v) quattro componenti esperti, individuati tra persone con comprovata e pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche e sociologiche con competenze specifiche sulle politiche di genere.

Il tavolo tecnico permanente sulla certificazione di genere delle imprese deve monitorare il funzionamento del sistema di certificazione ed elaborare nuove proposte o approfondimenti al fine di implementare le misure volte a favorire la *gender inclusion* nel contesto imprenditoriale.

Gli esperti forniscono supporto all'autorità politica per la gestione di tali tematiche e l'attività di valutazione dei risultati raggiunti.

Inoltre, il predetto tavolo tecnico opera in sinergia con l'osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere fornendo le informazioni di volta in volta richieste dallo stesso per il corretto funzionamento della procedura per il conferimento della certificazione sulla parità di genere.

[torna su](#)

Approvato il Decreto Energia e investimenti

Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75 – approvazione Decreto-legge “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” del 2 maggio 2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il provvedimento in commento è volto a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando alcuni strumenti già in essere e creandone di nuovi, con particolare riferimento ai seguenti comparti: i) energia; ii) imprese; iii) lavoro; iv) enti territoriali.

Con specifico riferimento agli interventi volti a fronteggiare la contingente crisi energetica, si evidenziano tra gli altri, i seguenti: i) la proroga del *bonus* sociale energia e gas; ii) il rafforzamento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas; iii) il credito d’imposta per gli autotrasportatori al fine di far fronte all’eccezionale incremento del costo del carburante.

In relazione agli interventi in favore delle imprese, il provvedimento, tra le altre, prevede le seguenti novità: i) un sistema di garanzie per le imprese con sede in Italia gestito da SACE S.p.A., al fine di fronteggiare le sempre crescenti esigenze di liquidità; ii) un fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina in relazione al quale sono stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto fatturato; iii) il rafforzamento dei crediti di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e per formazione 4.0; iv) un fondo per fronteggiare l’aumento dei prezzi di materiali da costruzione, dei carburanti ed energia in relazione al quale sono stanziati 3 miliardi; v) patti territoriali dell’alta formazione per le imprese, al fine di promuovere l’interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati.

[torna su](#)

Responsabilità 231 e rigorosa prova della colpa di organizzazione ai fini dell’imputabilità dell’ente

Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale - sentenza del 10 maggio 2022, n. 18413

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ex. D.Lgs. 231/2001, la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata e non può essere confusa con la colpevolezza del responsabile del reato (datore di lavoro, amministratori).

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva condannato l’ente per il reato di cui all’art. 25-*septies* comma 3 del D.Lgs. 231/2001 per aver consentito il verificarsi di lesioni personali aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di una dipendente.

La decisione del giudice di seconde cure di condanna dell’ente si fondava sulla mancanza del modello organizzativo ex. art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e sulle mancate attività di rivalutazione e monitoraggio dell’adeguatezza del macchinario che ha dato origine al sinistro.

La Suprema Corte ha invece evidenziato che l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono *ex se* elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, tali essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso oggetto di disamina, non ricorreva il nesso causale, in quanto, al fine della configurabilità della responsabilità 231, la condotta dell’agente dovrebbe essere diretta conseguenza di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da

intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente all'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto 231; di converso, non rileverebbe un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica.

Con specifico riferimento alla questione relativa alle dotazioni di sicurezza e ai controlli riguardanti il macchinario, la Suprema Corte ha ritenuto trattarsi di aspetti che attengono a profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro.

Tali profili, di per sé, nulla hanno a che vedere con l'elemento "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente, la quale si sostanzia in un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato.

Infine, il provvedimento cassato attribuiva all'organismo di vigilanza dei compiti in relazione al controllo sulla manutenzione dei macchinari che invece secondo la Corte di Cassazione non rientrano tra quelli indicati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, attinenti, in buona sostanza, al controllo della funzionalità e dell'osservanza dei modelli organizzativi.

[torna su](#)

Cumulo della qualifica di datore di lavoro e RSPP

Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale – sentenza del 29 aprile 2022, n. 16562

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ricostruito la *ratio* sottesa alla norma che, nelle aziende di non piccole dimensioni, prevede che le funzioni di RSPP e di datore di lavoro non possano coesistere in capo ad un unico soggetto *ratio* che nasce dall'esigenza di non cumulare in capo al medesimo unico soggetto funzioni organizzative e gestionali (facenti capo al datore di lavoro), con funzioni di natura consultiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro (facenti capo all'RSPP). Tale cumulo contribuirebbe, infatti, a costituire in capo a un unico soggetto un coacervo di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizioni di garanzia e di adempimenti datoriali, creando confusione nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro.

[torna su](#)

Responsabilità 231 da dichiarazione fraudolenta e sequestro preventivo

Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – sentenza del 28 aprile 2022, n. 16302

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto sussistere, per la prima volta dall'entrata in vigore dei reati tributari quali reati presupposto, la responsabilità di una società imputata ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001, per avere la stessa commesso l'illecito di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di false fatturazioni di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, essendosi avvalsa fittiziamente di un consorzio per la propria manodopera.

Nel caso di specie, al presidente del Cda e al consigliere delegato, era stato contestato di essersi avvalsi, al fine di evadere l'IVA, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, simulando contratti di appalto al posto di contratti di somministrazione di manodopera e di avere indicato, nelle dichiarazioni IVA della società, relative a diverse annualità, elementi passivi fittizi per un ammontare particolarmente cospicuo.

I giudici di legittimità hanno confermato il sequestro preventivo emesso nei confronti della società, evidenziando il percorso argomentativo seguito dal Tribunale cautelare.

La Corte ha infatti osservato che gli elementi di prova utilizzati dai giudici cautelari deponevano inequivocabilmente, in presenza di un'adeguata e logica motivazione, nel senso di ritenere la pacifica fittizietà del contratto di appalto formalmente stipulato, al solo fine di coprire un reale contratto di somministrazione illecita di manodopera.

Tale fraudolenta operazione aveva comportato, da un lato, l'applicazione di tariffe "fuori mercato", determinando in questo modo anche un'indebita alterazione della concorrenza, e, dall'altro, la possibilità per la società committente di ricorrere alla forza lavoro con vantaggi in tema di flessibilità di gestione e di costi, nonché di utilizzare le fatture emesse ai fini IVA, realizzando un'operazione riconducibile anche alla fattispecie dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, consentendo la realizzazione di un'evasione IVA.

[torna su](#)

Nullità del trust e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 16540, del 28 aprile 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000, può essere integrata tramite il conferimento da parte dell'imputato dei beni in un *trust* c.d. "autodichiarato" o "*sham trust*", che ricorre quando il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne dispone come cosa propria, precisando, inoltre, che il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è da considerarsi comunque nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per la violazione della norma imperativa rappresentata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che la realizzazione di un *trust* "autodichiarato" può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte perché rappresenta uno schermo formale creato per separare il patrimonio personale da quello segregato nel *trust*, ed in virtù di tale effetto, la costituzione di uno *sham trust* integra comunque il reato contestato, a prescindere se l'atto sarebbe da considerarsi nullo ovvero simulato.

Inoltre, la Corte di Cassazione ricorda che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può essere altresì integrata dal trasporto all'estero di contanti entro i limiti legali. La possibilità legale di esportare valuta all'estero in certi limiti non esclude infatti che il trasferimento avvenga proprio per sottrarre il denaro alla garanzia patrimoniale dell'Erario.

[torna su](#)

Obblighi informativi nell'e-commerce e vincolatività delle azioni del consumatore

Corte di giustizia dell'Unione Europea – Sentenza C-249/21, del 7 aprile 2022

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in commento relativa agli obblighi di pagamento del consumatore nell'e-commerce, ha chiarito che è necessario verificare, se nei contratti a distanza conclusi tramite siti *web*, il consumatore sia in grado di leggere e comprendere nella loro interezza i principali elementi del contratto prima di inoltrare un ordine.

A tal fine è opportuno che detti elementi siano visualizzati nell'immediata prossimità della conferma necessaria per l'inoltro dell'ordine e che, in tali situazioni, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l'obbligo di pagare.

Pertanto, ad avviso della Corte di giustizia, se l'inoltro dell'ordine implica l'azionamento di un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente chiara e inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare per il consumatore. In caso contrario il consumatore non è vincolato dal contratto.

Nel caso in questione, infatti, un consumatore, per mezzo di un sito *web*, aveva deciso di riservare alcune camere di un hotel cliccando prima su un pulsante riportante la dicitura "prenoto" e poi su un pulsante recante la dicitura "completa la prenotazione".

La Corte, al riguardo, ha chiarito che il termine “prenotazione” non viene necessariamente associato, nel linguaggio corrente, all’obbligo di pagare un corrispettivo, bensì viene spesso utilizzato anche come sinonimo di “riservare o ordinare preventivamente a titolo gratuito”. Pertanto, nonostante una diversa corrente giurisprudenziale riterrebbe necessario prendere in considerazione l’insieme delle circostanze che accompagnano il processo di inoltro di un ordine, al fine di valutare la chiarezza della dicitura riportata, la Corte di giustizia ha confermato che, al fine di verificare se la terminologia utilizzata corrisponda nella sostanza alla dicitura “ordine con obbligo di pagare” occorre basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante, indipendentemente dalle circostanze che accompagnano il processo di prenotazione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it